Maura

De: Giorgia <giorgia.gaudioso@michelinimauro.fr>
Envoyé: giovedì 29 ottobre 2026 13:57
À: Mauro Michelini
Objet: TR: IVAFE - NOZIONE DI PRODOTTO FINANZIARIO
Pièces jointes: AE Risposta n. 386_2019_Obblighi di monitoraggio fiscale e di liquidazione dell'IVAFE.pdf

Nel caso di specie, per configurarsi come "*valore mobiliare"*, il "*prestito*" dovrebbe disporre del requisito della negoziabilità nel mercato dei capitali.
Solo in tale ipotesi lo stesso si qualificherebbe come "*prodotto finanziario*", ai sensi dell'articolo 1 del TUF, in relazione al quale l'imposta è dovuta con l'aliquota del 2 per mille (da applicare al valore indicato in colonna 8, rapportato alla quota ed al periodo di possesso).

Studio Mauro Michelini
Giorgia
Tél: 0039 389 68 30 799
www.michelinimauro.com

Le mail ricevute verranno evase solo il mercoledì mattina e il venerdì mattina. Per urgenze lasciare un messaggio al 0039.389.6830799

De : Giorgia
Envoyé : giovedì 20 novembre 2025 10:23
À : Mauro Michelini <mauro.michelini@michelinimauro.fr>
Objet : IVAFE - NOZIONE DI PRODOTTO FINANZIARIO

Comunque in merito al dubbio sulla questione della SCI come prodotto finanziario, io direi che non lo è.

Risposta interpello 386_2019:
….
Per quanto riguarda l'IVAFE, si ricorda che tale imposta si applica, a decorrere dal periodo d'imposta 2012, sul valore di talune attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti in Italia.
L'ambito oggettivo di tale imposta è stato modificato ad opera dell'articolo 9 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Legge europea-*bis* 2013), che ne ha ristretto il perimetro di applicazione, uniformandolo a quello dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, lettera a) e comma 2-*ter*), della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642
Ai sensi della nuova formulazione del comma 18 dell'articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011, l'IVAFE si applica, in misura differenziata, sul valore dei "*prodotti finanziari*", dei "*conti correnti*" e dei "*libretti di risparmio*" detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti in Italia e non più, genericamente, sul valore delle "*attività finanziarie*".
Ai fini della definizione di "*prodotti finanziari*", rilevante per l'applicazione dell'IVAFE, occorre fare riferimento all'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della citata Tariffa.
Al riguardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto attuativo 24 maggio 2012, per "*prodotti finanziari*" si intendono quelli elencati all'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati (cfr. circolare 21 dicembre 2012, n. 48).
In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *u*), del TUF rientrano nell'ambito dei prodotti finanziari "*gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria (...)*".
La definizione di "*strumenti finanziari*" è contenuta nel comma 2 che, a sua volta, rinvia alla sezione C dell'Allegato I ove sono elencate, tra le altre, le seguenti tipologie: "1*) valori mobiliari; 2) strumenti del mercato monetario; 3)*

quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; 4) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati (...)".
Infine, il comma 1-*bis* dell'articolo 1 del TUF chiarisce che "*per valori mobiliari si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio: a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario; b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli: c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure".*
La classe dei "valori mobiliari", dunque, è definita mediante una tecnica esemplificativa, essendo in essa espressamente ricomprese anche fattispecie diverse da quelle indicate purché assimilabili. In estrema sintesi, i "valori mobiliari" sono quelle categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali.
La negoziabilità intesa come idoneità ad essere negoziabile rappresenta caratteristica comune agli strumenti finanziari. Tale idoneità, nella sostanza, consiste nella possibilità giuridica di essere oggetto di atti dispositivi e nella possibilità concreta di essere oggetto di circolazione all'interno di un mercato finanziario.
Nel caso di specie, per configurarsi come "valore mobiliare", il "prestito" dovrebbe disporre del requisito della negoziabilità nel mercato dei capitali.
Solo in tale ipotesi lo stesso si qualificherebbe come "prodotto finanziario", ai sensi dell'articolo 1 del TUF, in relazione al quale l'imposta è dovuta con l'aliquota del 2 per mille (da applicare al valore indicato in colonna 8, rapportato alla quota ed al periodo di possesso).
In caso contrario, il contribuente dovrà adempiere esclusivamente agli obblighi relativi al monitoraggio fiscale provvedendo a barrare l'apposita casella nel quadro RW (colonna 20).

Studio Mauro
Michelini
Giorgia
Tél: 0039 389 68 30 799
www.michelinimauro.com

Le mail ricevute verranno evase solo il mercoledì mattina e il venerdì mattina. Per urgenze lasciare un messaggio al 0039.389.6830799